

## NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L.

### CODICE ETICO

#### Introduzione

**Nuova Fiera del Levante S.r.l.** (di seguito “**Fiera**” o “**Società**”) manifesta il proprio primario obiettivo di orientare la propria attività ai fondamentali canoni etici di

- legalità
- onestà
- trasparenza
- affidabilità
- senso di responsabilità

nella disciplina dei rapporti giuridici interni ed esterni all’Azienda.

Il presente Codice Etico (di seguito, “**Codice**”), è un *corpus* giuridico di autodisciplina finalizzato alla declinazione concreta dei principi ispiratori sopraindicati regolanti i rapporti intercorrenti con i soggetti fisici e giuridici con i quali Fiera entra in contatto, nella convinzione che un’azione correttamente orientata sia irrinunciabile per lo sviluppo sano della Fiera.

Tutti coloro che operano per Fiera sono tenuti concretamente ad orientare ai predetti principi la propria opera, osservando le disposizioni del presente Codice: non saranno ritenuti giustificabili comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente Codice, a prescindere dall’elemento psicologico o dalle finalità dell’agente.

#### **1. Vision, Mission e Valori**

**1.1** Fiera è una Società di capitali di giovane costituzione che ha raccolto, a seguito della positiva conclusione di un procedimento di evidenza pubblica, l’alto compito di rilanciare –attraverso un rinnovato asset societario– le attività fieristiche e congressuali in Puglia e nel bacino mediterraneo.

**1.2** La Vision di Fiera è pertanto quella di “rilanciare - nell’ambito territoriale di intervento - un rinnovato modello imprenditoriale del business fieristico, in linea con i modelli adottati dalle Società del settore maggiormente rappresentative nello scenario nazionale, così da assicurare la crescita societaria e l’accompagnamento alle imprese con cui entra in contatto commerciale”.

**1.3** La Mission di Fiera è quella di “essere Società di riferimento in ambito fieristico, procedendo sia direttamente alla organizzazione di eventi presso il quartiere in concessione, sia proponendosi per la commercializzazione dei servizi fieristici presso altre Società del settore nazionale, sia all'estero, in particolare nell'area orientale e del bacino mediterraneo”.

**1.4** I Valori di riferimento della Fiera possono così declinarsi:

- Operare responsabilmente – nel mercato fieristico - a sostegno delle imprese con le quali entra in contatto commerciale;
- Operare efficacemente – nel mercato fieristico – sostenendo concretamente la infrastrutturazione materiale ed immateriale;
- Operare eticamente – nel mercato fieristico – ponendo il benessere della persona ed il rispetto dell'ambiente al centro della propria opera.

**1.5** Il percorso di valorizzazione della **Fiera** si è avviato il 7 novembre 2017, con la stipula del contratto di concessione alla società *Nuova Fiera del Levante Srl* per la riqualificazione e gestione delle aree del Quartiere Fieristico di proprietà dell'*Ente Autonomo Fiera del Levante*. La sottoscrizione del contratto conclude la procedura di evidenza pubblica avviata nel 2014, in esecuzione della legge regionale n. 2/2009 e del relativo regolamento attuativo n. 25/2013. **Nuova Fiera del Levante Srl** è composta per l'85% dalla *Camera di Commercio* di Bari e per il 15% da *Bologna Fiere Spa* e ha la concessione di parte del quartiere fieristico, dove realizzare le manifestazioni fieristiche e congressuali individuate dalla legge regionale. Con la firma del contratto di concessione si conclude positivamente il procedimento con il quale la Fiera del Levante aveva delineato, in esecuzione delle disposizioni normative, il percorso di risanamento e rilancio del quartiere fieristico. Un percorso segnato dallo spirito di abnegazione dei lavoratori della Fiera e dalla sfida raccolta dalla Camera di Commercio di Bari, in rappresentanza dell'intero sistema d'impresе del territorio.

**1.6** La Regione e gli enti locali sosterranno questo nuovo corso, supportando nuove manifestazioni fieristiche che interpretino e valorizzino le eccellenze del territorio, nonché con la creazione del Polo della Cultura, che conferma la vocazione del quartiere fieristico come polo turistico e culturale della Regione. La Fiera del Levante é un patrimonio storico economico e sociale tra i più importanti per la città di Bari e per l'intera area metropolitana. Un suo rilancio costituisce una certezza per i lavoratori, oltre che un fattore di sviluppo economico per le aziende che hanno visto nella Fiera del Levante un punto di riferimento e di crescita del territorio. L'accordo siglato punta a

contribuire alla costruzione della Fiera del futuro, che non è più un progetto, ma una realtà concreta che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte. Forti del sostegno delle associazioni di categoria del territorio, che con coraggio hanno compreso l'enorme potenziale di sviluppo dell'operazione, i dirigenti sono al lavoro per costruire un programma di fiere ed eventi all'altezza delle aspettative, fiduciosi della risposta che gli operatori economici sapranno dare a questa nuova importante occasione di sviluppo.

## **2. Ambito di applicazione del Codice**

### **2.1** Il presente Codice trova applicazione nei confronti

degli organi sociali ed i loro componenti,

dei dipendenti,

dei prestatori di lavoro, anche temporaneo,

dei consulenti e dei collaboratori a qualunque titolo,

dei procuratori,

dei fornitori,

dei clienti,

di coloro che intrattengano rapporti commerciali o finanziari con Fiera

di qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Fiera (di seguito, anche **“Destinatari del presente Codice”**).

**2.2** Il presente Codice fissa i principi generali di comportamento applicati nei rapporti con i colleghi e nelle relazioni con clienti, fornitori e partner, con le altre Aziende, con Enti e Istituzioni Pubbliche, con le Organizzazioni politiche e sindacali e con gli Organi di informazione.

**2.3** Sarà assicurata puntuale divulgazione del Codice mediante affissione sui luoghi di lavoro, nonché pubblicazione sul sito ufficiale di Fiera.

**2.4** Atteso che il rispetto del presente Codice è elemento imprescindibile per la proficua attività con Fiera, una copia del medesimo sarà consegnata ai dipendenti, nonché un estratto ai soggetti terzi sopraindicati all'atto della stipula del relativo negozio giuridico.

## **3. Principi generali**

### **3.1** Legalità ed onestà.

È imprescindibile che tutti i soggetti destinatari del presente Codice applichino concretamente – nell’interesse della Fiera - i principi di legalità ed onestà nelle molteplici naturali declinazione: lealtà, riservatezza, trasparenza, efficienza, imparzialità.

**3.2** In questo contesto particolare attenzione è dedicata alla informazione sulla esistenza di situazioni di conflitto di interesse e alla loro prevenzione.

**3.3** I destinatari del presente Codice – come sopra individuati – sono tenuti alla puntuale osservanza di disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti il settore di intervento nonché al rispetto delle presenti norme e dei provvedimenti adottati in applicazione delle predette norme.

**3.4** Non saranno intrattenuti rapporti giuridici con coloro che non osservano la norma di cui al precedente periodo.

I destinatari del presente Codice dovranno altresì mantenere un alto livello di aggiornamento circa il quadro normativo di riferimento.

### **3.5 Lealtà**

La capacità di perseverare nel puntuale rispetto del principio di legalità deve essere sostanziata in una quotidianità contraddistinta da lealtà.

**3.6** Nella quotidiana attività i destinatari – anche in momenti di difficoltà – dovranno assicurare una intima coerenza tra la propria azione ed i valori ispiratori del presente Codice.

### **3.7 Riservatezza**

Il bagaglio di informazioni acquisite dai destinatari del presente Codice nei rapporti giuridici e fattuali intrattenuti con Fiera sono patrimonio della Società.

**3.8** Per tale ragione i destinatari orientano la propria azione alla non divulgazione immotivata di tali informazioni o – peggio – all’utilizzo delle medesima per finalità contrastanti con gli interessi di Fiera.

### **3.9 Trasparenza,**

Fiera assicura – per il tramite dell’azione dei destinatari – chiarezza, pubblicità ed assenza di volontà di occultamento e di segretezza in ogni ambito della propria attività.

### **3.10 Efficienza,**

Fiera opera nel rispetto del principio della massima produttività con il minor impatto economico.

L'utilizzo ponderato ed efficiente delle risorse economiche costituisce un valore irrinunciabile per una Società che intende agire produttivamente nel proprio settore merceologico.

### **3.11 Imparzialità,**

L'attività societaria è tesa ad evitare ogni forma di discriminazione.

Il valore in parola è assicurato specificatamente nella scelta del personale e dei fornitori mediante meccanismi di selezione predeterminati.

### **3.12 Costituiscono altresì valori a cui Fiera orienta la propria azione:**

- **il valore della persona**
- **la qualità dei propri servizi**
- **la sostenibilità ambientale**
- **antiriciclaggio**

### **3.13 Il valore della persona.**

Il patrimonio umano è tutelato da Fiera nel convincimento che la cura dei dipendenti e dei collaboratori costituisca la prima modalità per curare la Società.

3.14 Fiera assicura salubrità dei luoghi di lavoro ed opportunità di formazione del proprio personale, nel rispetto della normativa di settore.

3.15 Tutti sono impegnati, ciascuno negli ambiti di propria competenza, a rispettare le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere.

### **3.16 La qualità dei propri servizi**

Il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello qualitativo è requisito fondamentale per poter efficacemente operare nel settore merceologico di riferimento.

3.17 Per tale ragione Fiera – ed i propri partner commerciali – devono costantemente tendere ad innalzare il livello qualitativo delle proprie prestazioni.

### **3.18 La sostenibilità ambientale**

Fiera, nel rispetto della normativa di settore, nell'ambito della propria operatività previene la contaminazione dell'aria, dell'acqua e del terreno dovuta a inquinamento, radiazioni o altri residui industriali e agricoli; preserva l'integrità dei processi naturali; conserva le risorse naturali.

### **3.20 Antiriciclaggio**

Fiera si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

## **4. Criteri di condotta**

**4.1** I criteri di condotta riportati nella presente sezione disciplinano i comportamenti da osservare nello svolgimento delle varie attività aziendali.

**4.2** Tali criteri dettano regole inerenti i seguenti rapporti:

- rapporti con i soci;
- rapporti con i collaboratori;
- rapporti con i clienti;
- rapporti con i distributori e fornitori di beni e servizi;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- rapporti con forze politiche e associazioni portatrici d'interessi.

## **5. Rapporti con i soci**

### **5.1 Valore sostenibile e disciplina operativa**

Fiera nasce dall'esigenza di creare sul territorio un soggetto commerciale autorevole e con alto valore reputazionale.

**5.2** Per tale ragione i valori della trasparenza e della linearità dei rapporti intersocietari risultano di primario interesse.

**5.3** Tali valori vengono perseguiti non solo mediante l'osservanza delle norme in materia, ma mediante l'adozione di strumenti atti alla rilevazione ed alla eliminazione di conflitti di interessi.

**5.4** Nello specifico la trasparenza viene assicurata mediante

- rispetto delle norme statutarie in merito al funzionamento degli organi sociali;

- la messa a disposizione dei soci di informazioni e documentazione necessaria alla consapevole attività deliberativa.

## **6. Rapporti con i collaboratori**

### **Valore sostenibile**

**6.1** I collaboratori (intesi come gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza della Società, di seguito i “**Collaboratori**”) sono tenuti ad osservare una condotta corretta e trasparente.

**6.2** Il perseguimento della predetta condotta si concretizza in un comportamento improntato a disponibilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo, della società di revisione e delle autorità di vigilanza.

## **7. Selezione del personale e progressione.**

**7.1** La fase di selezione del personale e di progressione della carriera – oltre che dal rispetto della normativa di settore - è connotata da regole chiare e predeterminate.

**7.2** In particolare Fiera procederà alla selezione ed alla promozione della progressione di carriera a seguito della puntuale fissazione degli obiettivi concretamente perseguiti per il tramite del personale.

**7.3** In costanza di rapporto, Fiera ripudia qualsivoglia forma di discriminazione e promuove l'innalzamento professionale dei dipendenti nel convincimento che la piena realizzazione lavorativa contribuisca in modo decisivo al benessere della persona.

**7.4** Fiera si impegna a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi, ed in particolar modo facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero da clienti. In caso di segnalazioni di candidati ai responsabili di Funzioni, ovvero ai dipendenti, da parte di soggetti membri delle Pubbliche Amministrazioni, sarà data immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni. Ad analoga procedura saranno soggette eventuali segnalazioni di candidati da parte di responsabili di Funzioni della Fiera.

**7.5** Qualora i candidati segnalati risultino idonei a ricoprire una posizione all’interno della Società l’assunzione degli stessi dovrà comunque essere autorizzata preventivamente e per iscritto dall’Organismo di Vigilanza.

## **8. Costituzione del rapporto di lavoro**

**8.1** Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; Fiera non tollera alcuna forma di lavoro irregolare.

**8.2** Al momento della costituzione del rapporto di lavoro, ogni Collaboratore riceve accurate informazioni relativamente

- alle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo applicabile;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute.

**8.3** In sede di costituzione del rapporto di lavoro ogni Collaboratore riceve altresì copia del Modello di Organizzazione e Gestione comprensivo di tutti i suoi allegati.

## **9. Obblighi per tutti i dipendenti**

**9.1** Fiera considera una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri dipendenti la conoscenza ed applicazione delle discipline regolanti specificatamente la propria attività ed il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, oltre che delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate.

**9.2** Per tale ragione, ogni dipendente è tenuto alla conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

**9.3** Il dipendente che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza.

**9.4** I dipendenti hanno altresì l'obbligo di:

- a) astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- b) favorire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, nel rispetto della personalità dei lavoratori, collaborando per mantenere e sviluppare un clima interno rispettoso della dignità di ciascuno;
- c) rivolgersi ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza, per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
- d) riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;



e) collaborare con Fiera in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

**9.10** I dipendenti non accettano da soggetti diversi da Fiera retribuzioni o altre prestazioni in denaro o in natura, né incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e/o modalità, qualora ciò possa confliggere con gli interessi e le attività di Fiera.

## **10. Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali**

**10.1** Ogni Responsabile di Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- a) curare l'osservanza del Codice da parte dei propri diretti sottoposti;
- b) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri sottoposti e collaboratori;
- c) adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa;
- d) selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi presenti nel Codice;
- e) riferire tempestivamente al Responsabile del Personale ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti.

**10.2** L'inosservanza, da parte dei responsabili di Funzione, degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.

## **11. Utilizzo delle risorse e dei beni aziendali – Tutela del patrimonio aziendale e rispetto della policy informatica**

**11.1** Fiera richiede a ciascun dipendente / collaboratore di tutelare con diligenza, custodire e conservare i beni aziendali che gli sono affidati nell'ambito della sua attività, in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi.

**11.2** I dipendenti si impegnano a:

- utilizzare i beni aziendali in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio;
- rispettare le leggi relative alla tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale. Inoltre è fatto divieto di:

riprodurre (anche per uso personale) banche dati e software protetti da copyright e utilizzati dai dipendenti per le attività lavorative (ad eccezione delle copie effettuate ai fini della funzione di back-up);

utilizzare banche dati o software non autorizzati sui computer della Società.

**11.3** A ciascun collaboratore è fatto divieto di comunicazione di password o codici di accesso di cui lo stesso sia in possesso a qualunque titolo, nonché di effettuare accessi non autorizzati a sistemi informatici altrui e a non porre in essere comportamenti diretti in alcun modo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o informazioni.

**11.4** Ciascun collaboratore in generale è comunque tenuto a rispettare i principi di correttezza, integrità, appropriatezza e riservatezza nell'utilizzo delle applicazioni informatiche in ossequio alla policy adottata da ciascuna Società in materia. Pertanto dovranno essere evitati tutti i comportamenti che possano, in qualsiasi modo, anche solo potenzialmente, integrare violazioni di quanto previsto dalla policy adottata da Fiera e dalla normativa applicabile.

## **12. Sicurezza dei lavoratori e Ambiente di lavoro**

**12.1** Fiera si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sul lavoro, a sviluppare la consapevolezza dei rischi, utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei Destinatari, dei clienti e delle collettività in cui opera. Quanto all'ambiente, Fiera cerca un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni presenti e future, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. Nel rispetto di questi valori Fiera si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e impatto ambientale, con l'adozione di strumenti di natura tecnica ed organizzativa a presidio della sicurezza, della salute e dell'integrità dell'ambiente;
- perseguire il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, definendo opportune modalità di misurazione per la loro sistematica valutazione;
- finalizzare la promozione di processi sempre più eco-compatibili, caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori e dei terzi;

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale e le prescrizioni autorizzative applicabili, operando al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento.

**12.2** Tutti i dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni, devono partecipare alla prevenzione dei rischi, alla salvaguardia dell'ambiente, al rispetto della normativa applicabile in materia ambientale e alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

### **13. Efficacia esterna del Codice**

**13.1** Chiunque, agendo in nome o per conto di Fiera, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- Informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- Esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- Adottare le iniziative necessarie in caso di rifiuto da parte di soggetti terzi di adeguarsi al codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

### **14. Conflitto di interessi**

**14.1** I destinatari del presente Codice devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento ad interessi personali o familiari che potrebbero influenzarne l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse per Fiera ed il modo più opportuno per perseguirlo.

**14.2** Qualsiasi situazione che generi un possibile conflitto di interesse deve essere immediatamente riferita al superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza.

**14.3** Non è quindi consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi di Fiera, fare un uso personale non autorizzato dei beni aziendali o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, detenere interessi direttamente o indirettamente o svolgere mansioni di qualunque genere in società concorrenti

### **15. Pratiche concorrenziali**

**15.1** Fiera è impegnata ad osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici del mercato.

**15.2** Eventuali forme di collaborazione con concorrenti di Fiera relativamente a prezzi, marketing, elenchi e sviluppo di prodotti e servizi, aree e obiettivi di vendita, studi di mercato e informazioni di proprietà esclusiva di Fiera o, comunque, di carattere confidenziale, possono costituire atto illecito e fonte di ogni responsabilità per Fiera ai sensi della disciplina concorrenziale vigente.

**15.3** È pertanto proibito ai dipendenti instaurare con i concorrenti, effettivi o potenziali, rapporti non preventivamente approvati dal proprio superiore e previo parere positivo dell'Organismo di Vigilanza di ogni singola Società.

**15.4** Fiera non pone in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi. Le Società, inoltre, non assumono dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti delle società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

## **16. Regalie e benefici**

**16.1** Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Fiera. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio. Fiera si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui intrattiene rapporti.

**16.2** In ogni caso, l'offerta di regali da parte di Fiera – salvo quelli di modico valore – deve avvenire conformemente alle regole di cui al presente articolo:

a) non è in alcun caso consentita l'offerta di regali ad esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari;

b) in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella categoria sub a), l'offerta deve essere:

- preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta;

- espressamente approvata dal responsabile della funzione coinvolta, previa comunicazione all’Organismo di Vigilanza;
- documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

## **17. Trasparenza in ogni operazione e attività**

**17.1** Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi di Fiera:

- Le procedure aziendali devono consentire l’effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull’esecuzione delle operazioni medesime;
- Ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alla Società, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

## **18. Trasparenza della contabilità**

**18.1** Le informazioni che confluiscono nei report periodici e nella contabilità, sia generale che analitica, devono corrispondere ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. A tal proposito ciascuno è tenuto, per quanto di propria competenza, a collaborare alla rappresentazione corretta e veritiera delle attività aziendali.

**18.2** Chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle informazioni e della documentazione è tenuto a riferire tali situazioni agli organi preposti alla verifica tramite il proprio responsabile, se dipendente, ovvero il proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

**18.3** Le informazioni e i documenti, i dati e le conoscenze, possono essere acquisiti, usati o comunicati solo dalle persone autorizzate per posizione aziendale o funzione, o dalle persone specificamente incaricate.

**18.4** Fiera agisce nel pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente sui dati contabili della società, con particolare riguardo alla trasparenza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni contenute nei libri contabili.

**18.5** Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti alla veridicità e chiarezza dei dati e delle valutazioni.

**18.6** Costoro sono inoltre tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli organismi di controllo che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione circa l'amministrazione della Società, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione delle attività.

## **19. Sistema di controllo interno**

**19.1** Il sistema di controllo interno è costituito dall'insieme degli strumenti e delle procedure necessarie a indirizzare, gestire e verificare le attività di Fiera.

**19.2** Il sistema di controllo di Fiera mira a garantire il rispetto delle leggi, delle procedure interne, delle strategie e delle politiche aziendali, il conseguimento degli obiettivi prefissati, la tutela del patrimonio materiale e immateriale, la gestione aziendale secondo criteri di efficacia e di efficienza, nonché l'attendibilità delle informazioni contabili e gestionali verso l'interno e l'esterno della Società.

**19.3** A tal fine ogni operazione e transazione, debitamente autorizzata e registrata, è verificabile – con riferimento al processo di decisione, autorizzazione e svolgimento – con il supporto di adeguata documentazione. Tale supporto documentale deve garantire la possibilità di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni a fondamento dell'operazione e all'individuazione dei soggetti che abbiano autorizzato, effettuato, registrato, verificato.

**19.4** La responsabilità del buon funzionamento del sistema di controllo interno è riferita a tutti nell'ambito delle funzioni svolte.

**19.5** Ciascun dipendente è tenuto ad informare con tempestività il proprio responsabile diretto dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire sulla corretta gestione dell'attività lavorativa.

**19.6** L'efficacia e la funzionalità del sistema di controllo interno sono garantite dalle attività di vigilanza e controllo assegnate e svolte dalle funzioni aziendali competenti.

**19.7** A tal fine, ogni comportamento e/o situazione contrari alle disposizioni del presente Codice Etico, come delle altre normative di riferimento, delle procedure interne e delle leggi vigenti deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

**19.8** La mancata osservanza del dovere di comunicazione di cui sopra potrà essere sanzionata da parte della Società. La Società garantisce tutti coloro che hanno segnalato violazioni del Codice Etico da eventuali comportamenti di ritorsione nei loro confronti.

## **20. Rapporti con i clienti**

**20.1** Fiera persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza. Fiera riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il suo successo di impresa.

**20.2** La professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i destinatari del Codice sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la clientela.

**20.3** I comportamenti assunti sono improntati a tenere strettamente riservate le informazioni acquisite nel corso dell'attività, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di privacy.

**20.4** È fatto obbligo ai dipendenti di Fiera di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

## **21. Informazione e dialogo**

**21.1** Fiera fornisce informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al cliente una decisione razionale e consapevole.

Fiera adotta uno stile di comunicazione fondato su efficienza, collaborazione e cortesia, anche nel dialogo con i clienti.

## **22. Istituti finanziari**

**22.1** Fiera intrattiene con gli istituti finanziari rapporti su correttezza e trasparenza, e nell'ottica della creazione di valore per Fiera, i suoi soci e tutti gli interlocutori di riferimento. Per questo gli istituti finanziati vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

## **23. Rapporto con i distributori e fornitori di beni e servizi**

**23.1** Le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza, nel perseguimento anche dello sviluppo dell'indotto e dell'adeguamento dei fornitori a standard elevati di qualità nella fornitura di prodotti, servizi e lavori, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

**23.4** La coerenza con la propria identità etica e sociale fa sì che la Società richieda ad ogni fornitore di prendere visione del presente Codice Etico a garanzia del rispetto dei principi ivi previsti.

## **25. Obiettiva valutazione**

**25.1** La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e massimo vantaggio per Fiera, garantendo pari opportunità per i fornitori.

**25.2** Le procedure di selezione dei fornitori di Fiera – basate su elementi di riferimento oggettivi e verificabili – prenderanno in considerazione, tra gli altri, la convenienza economica, la capacità tecnica, l'affidabilità, la qualità dei materiali, la rispondenza del fornitore alle procedure di qualità adottate da Fiera, nonché le credenziali dei propri contraenti.

**25.3** In ogni caso, è fatto obbligo alle funzioni preposte di assicurare – ove possibile – pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti. Nell'ambito delle procedure di scelta dei fornitori, Fiera adotta meccanismi di monitoraggio periodico volti a verificare la permanenza nel tempo in capo ai fornitori medesimi dei suddetti requisiti.

**25.4** Nei rapporti con i fornitori, i Destinatari del presente Codice non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni di cui al presente Codice.

**25.5** Grava comunque sui Destinatari del presente Codice, l'obbligo di informare il responsabile della funzione coinvolta e/o l'Organismo di Vigilanza delle offerte ricevute in tal senso.

Analogamente, è vietato offrire o corrispondere ai suddetti soggetti omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni di cui al presente Codice.

## **26. Partner**

**26.1** Fiera, per fronteggiare la crescente complessità del business, promuove iniziative, come joint ventures o partecipazioni in società, congiuntamente a partner in affari, che vengono scelti in



relazione alla reputazione e all'affidabilità, nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

**26.2** I rapporti con i partner sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative e i principi del presente Codice, e con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

## **27. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria**

### **27.1 Correttezza ed onestà**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza ed indipendenza e sono di esclusiva competenza delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti a ciò formalmente indicati.

**27.2** Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o l'Autorità Giudiziaria, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

**27.3** Nelle trattative, richieste o rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione o l'Autorità Giudiziaria, italiane o straniere, sono assolutamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o eseguiti direttamente o per il tramite di terzi a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti (sia italiani che di altri paesi) finalizzati ad indurre il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio da compiersi a vantaggio di una o più Società del Gruppo.

**27.4** Inoltre, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi e/o doni;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

**27.5** Tali prescrizioni non possono essere eluse tramite forme indirette di illecite informazioni.

Qualora un Amministratore, un dipendente, un collaboratore o un consulente esterno di una delle Società del Gruppo riceva richieste esplicite o implicite di vantaggi (patrimoniali o non patrimoniali) provenienti da Pubbliche Amministrazioni o comunque da soggetti che agiscono per

conto di esse, deve informare immediatamente il proprio diretto superiore e/o l'Organismo di Vigilanza affinché procedano alle necessarie verifiche e tutele.

## **28. Finanziamenti, sovvenzioni ed erogazioni pubbliche.**

**28.1** Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

**28.2** Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore della Società.

**28.3** Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

## **29. Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.**

**29.1** I Destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

**29.2** I Destinatari del presente Codice si impegnano altresì affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità Pubbliche di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi

**29.3** I Destinatari del presente Codice si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto – piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

## **30. Rapporti con le forze politiche e associazioni portatrici di interessi.**

**30.1** Fatte salve le prerogative previste dalla normativa di legge e di contratti vigenti, ciascuno è reso consapevole che l'eventuale coinvolgimento in attività politiche o sindacali avviene su base personale, ed in conformità alle leggi.

**30.2** Fiera intrattiene relazioni con associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni ambientaliste e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di presentare le proprie posizioni. La presentazione di posizioni specifiche di Fiera con forze politiche e/o con associazioni deve avvenire con il consenso del vertice o delle funzioni preposte.

### **31. Contributi e sovvenzioni.**

**31.1** Fiera è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi di legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice.

**31.2** Le sponsorizzazioni possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociali, culturale, sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per Fiera.

### **32. Organi di informazione e altre organizzazioni.**

**32.1** Le informazioni e le comunicazioni indirizzate agli organi di informazione devono essere corrette, chiare, veritiere, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione delle attività.

**32.2** In particolare gli amministratori e i dipendenti della società devono rigorosamente rispettare i doveri di riservatezza imposti dalle loro funzioni non divulgando fatti e notizie relativi all'attività della società.

**32.3** La partecipazione, in nome o in rappresentanza delle Società (da parte di componenti di funzioni aziendali preposte ai rapporti con gli organi di informazione) ad eventi, a comitati ed associazioni o Enti di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve avvenire nel rispetto degli interessi e dell'immagine di Fiera.

### **33. Modalità di applicazione del Codice.**

### **33.1 Diffusione e formazione.**

Fiera si impegna a diffondere il presente Codice nonché ogni sua variazione e revisione con mezzi adeguati ed appropriati, portando lo stesso a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale anche mediante apposite attività di formazione.

**33.2** A tale scopo, Fiera adotta un adeguato programma di diffusione del Codice rivolto a tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nell'attività aziendale al fine di sensibilizzarli sulle problematiche relative alla gestione eticamente orientata dell'attività sociale. Inoltre, il Codice è portato a conoscenza degli altri stakeholders mediante apposite attività di comunicazione.

**33.3** Fiera adotta, inoltre, un programma di informazione/formazione periodica rivolto ai tutti i Destinatari del Codice relativo all'aggiornamento del Codice e, comunque, alle eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere apportate allo stesso a seguito di variazioni organizzative della Società o da eventuali modifiche legislative.

**33.4** Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti o collaboratori.

### **34. Attuazione**

**34.1** "Destinatari" devono essere consapevoli dell'esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'efficienza.

**34.2** Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

**34.3** La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace, è comune ad ogni livello operativo. Tutti i "Destinatari", nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate.

**34.4** Nell'ambito delle loro competenze, i dirigenti e i responsabili degli uffici sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

**34.5** Tutte le azioni e le operazioni di Fiera devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. Fiera provvede a stabilire per ogni Destinatario i canali di comunicazione a cui poter rivolgere le proprie segnalazioni (ad esempio, unità responsabili del rapporto con le associazioni consumatori, ambientaliste, fornitori, del personale, clienti, ecc.).

### **35. Organismo di Vigilanza**

**35.1** L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento, l'applicazione del Modello ed il suo aggiornamento periodico. Vigila altresì sul rispetto del Codice Etico da parte dei soggetti Destinatari del medesimo.

**35.2** L'Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate.

### **36. Violazioni e sanzioni.**

**36.1** In caso di violazioni del Codice Etico, Fiera adotterà nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.

**36.2** L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

**36.3** Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare.

**36.4** Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.

### **37. Disposizioni finali.**

#### **37.1 Conflitto con il Codice**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

### **38. Modifiche al Codice.**

**38.1** Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

**38.2** Il presente Codice è – eventualmente anche ogni anno – fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Fiera, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, sentito il parere del Collegio Sindacale.